SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 25 di questo fascicolo della serie generale sono pubblicati gli avvisi riguardanti i rinvii dei diari delle prove di esame di alcuni bandi di concorsi a cattedre e a posti nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie di danza e arte drammatica, nonché nei Conservatori di musica. Tali rinvii di diari saranno pubblicati nella 4ª serie speciale «CONCORSI *ed* ESAMI» n. 9 del 1° febbraio 1991.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 446.

Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612 del 1960, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532, concernente la modificazione dell'importo del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche previdenziali;

Considerata la richiesta 21 maggio 1990, numero 3763/TA/pd, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, in attuazione della delibera del 19 maggio 1990 del proprio consiglio di amministrazione;

Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con delibera adottata nella seduta del 12 giugno 1990;

Ritenuta la necessità di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo, nonché di fissare una contribuzione globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale sull'importo del corrispettivo fatturato per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazioni doganali;

Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire la copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973;

Considerato che con decreto ministeriale 12 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 1987, è stato fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche e dei contributi da versare al Fondo dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera *b)*, del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973 — fissato in L. 2.400.000 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 — è elevato a L. 3.000.000.

Art. 2.

1. L'importo del contributo globale annuo dovuto al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali da ogni iscritto non può essere inferiore a L. 4.500.000, delle quali L. 3.000.000 dovute come contributo personale annuo e L. 1.500.000 dovute per contributo indiretto mediante applicazione di marche previdenziali su documenti doganali.

2. Qualora il contributo indiretto risulti inferiore a L. 1.500.000 ciascun iscritto dovrà effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo contributivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 4.500.000.

Art. 3.

1. La percentuale indicata nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532, è elevata dal 2% al 4%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'art. 15 del D.M. 30 ottobre 1973 stabilisce quali siano le entrate del Fondo, fra le quali è previsto, alla lettera *b)*, un contributo personale annuo da parte degli iscritti al Fondo.

Nota all'art. 3:

— L'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 532/1987 prevede per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale una percentuale del 2% (ora del 4%) sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

91G0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1991.

Rimozione degli amministratori del comune di Africo Nuovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che i signori Francesco Scordo, Salvatore Morabito, Domenico Modafferi e Francesco Criaco sono stati eletti nel comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria) nelle consultazioni del 6 maggio 1990 e ricoprono i primi due la carica di assessore e gli altri due la carica di consigliere;

Considerato che nei loro confronti la Procura della Repubblica di Locri, con provvedimento n. 1978/87 R.G.P.M. del 13 novembre 1990, ha richiesto il rinvio a giudizio, perché ritenuti autori di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie delle cariche ricoperte;

Considerato che per la tipologia dei reati ascritti l'espletamento delle cariche elettive ricoperte è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale con possibili conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Considerato, inoltre, che la permanenza in carica dei suddetti amministratori è in contrasto con la loro posizione processuale penale, costituendo grave pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie degli organi comunali;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopra citati amministratori;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1394/Gab del 28 novembre 1990;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Francesco Scordo, assessore; Salvatore Morabito, assessore; Domenico Modafferi, consigliere; Francesco Criaco, consigliere, sono rimossi dalle rispettive cariche elettive ricoperte nel comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria).

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

I signori Francesco Scordo, Francesco Criaco, Salvatore Morabito e Domenico Modafferi, eletti nel comune di Africo Nuovo nelle consultazioni del 6 maggio 1990, i primi due nella lista civica PSI e gli altri due nella lista civica DC, sono stati rinviati a giudizio, con provvedimento del Procuratore della Repubblica di Locri n. 1978/87 R.G.P.M. del 13 novembre 1990, unitamente ad altre 19 persone, per una serie di reati commessi nell'espletamento delle cariche ricoperte.

In particolare, i signori Francesco Scordo e Salvatore Morabito, assessori, e i signori Domenico Modafferi e Francesco Criaco, consiglieri, sono ritenuti autori di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni ricoperte come la contraffazione di atti pubblici attraverso l'uso di falsi sigilli, l'abuso e/o l'omissione di atti d'ufficio, ed infine, l'incendio della sede municipale di Africo, con conseguente distruzione e danneggiamento di numerosi atti e documenti, nonché di macchine e moduli al fine di occultare i reati che precedono ed assicurarsene l'impunità.

In relazione alla particolare gravità dei reati ascritti ai predetti amministratori si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di soggetti imputati di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie delle cariche ricoperte.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione degli amministratori in parola, in quanto autori di gravi e persistenti violazioni di legge che per la loro tipologia possono costituire pregiudizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha formulato, con rapporto in data 28 novembre 1990, proposta per la adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto in pari data n. 1394/GAB, ha disposto la sospensione degli amministratori in parola dalle rispettive funzioni.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Francesco Scordo, Salvatore Morabito, Domenico Modafferi e Francesco Criaco dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Africo Nuovo, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano nel Cimino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo) a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Viterbo n. 3162/Gab. del 12 novembre 1990 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 183 dell'8 novembre 1990, esaminata senza rilievi dalla locale sezione di controllo sugli atti degli enti locali.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Santo.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 29 gennaio 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 91.958 a L. 93.532 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.195,80 a L. 9.353,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 10.000.000.000, per l'esercizio 1990, a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazioni delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE del 4 dicembre 1990, con la quale viene assegnata alle regioni Campania e Basilicata, sulla base del rapporto di uno a quattro, la somma complessiva di lire 300 miliardi per il periodo 1988-1992, quale risorsa integrativa spettante alle regioni sopracitate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che il CIPE, con la sopirarichiamata delibera del 4 dicembre 1990, ha approvato l'allegato programma della sola regione Basilicata, quale stralcio del programma regionale di sviluppo per il periodo 1988-1992, predisposto ai sensi della normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare a favore della regione Basilicata, l'importo complessivo di lire 60 miliardi, di cui lire 50 miliardi, in conti residui 1988 e lire 10 miliardi, a valere sullo stanziamento di bilancio di competenza 1990, per il finanziamento del relativo programma stralcio approvato dal CIPE con la summenzionata delibera 4 dicembre 1990, per gli anni 1988-1992;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.000.000.000, per l'esercizio 1990, è impegnata a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 10.000.000.000 graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32

91A0439

DECRETO 5 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 50.000.000.000, per l'esercizio 1988, a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazioni delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE del 4 dicembre 1990, con la quale viene assegnata alle regioni Campania e Basilicata, sulla base del rapporto di uno a quattro, la somma complessiva di lire 300 miliardi per il periodo 1988-1992, quale risorsa integrativa spettante alle regioni sopracitate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che il CIPE, con la soprarichiamata delibera del 4 dicembre 1990, ha approvato l'allegato programma della sola regione Basilicata, quale stralcio del programma regionale di sviluppo per il periodo 1988-1992, predisposto ai sensi della normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare a favore della regione Basilicata, l'importo complessivo di lire 60 miliardi, di cui lire 50 miliardi, in conto residui 1988 e lire 10 miliardi, a valere sullo stanziamento di bilancio di competenza 1990, per il finanziamento del relativo programma stralcio approvato dal CIPE con la summenzionata delibera 4 dicembre 1990, per gli anni 1988-1992;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 50.000.000.000, per l'esercizio 1988, è impegnata a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 50.000.000.000 graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1991
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 31

91A0440

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1991.

Proroga della sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990, con il quale è stato stabilito l'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirugici;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto ministeriale del 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirugici;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale del 2 luglio 1990 relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici in attesa della definizione del riesame da parte del Consiglio superiore di sanità alle posizioni assunte dalla commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le ragioni specificate nelle premesse, la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, è prorogata fino al 20 giugno 1991.

2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1990.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1991, delle pensioni e dei contributi di competenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri», che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 72/90 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Considerata la richiesta avanzata dalla sopracitata Cassa con nota n. 86/AA.GG. del 20 marzo 1990;

Accertato che l'ISTAT per il 1988-1989 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 6,6;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono aumentati, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in misura pari al 6,6 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per il computo della pensione; sono, altresì adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 4, secondo comma e all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0408

DECRETO 31 dicembre 1990.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1991, delle pensioni e dei contributi di competenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente: «Riforma del sistema previdenziale forense», che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 136 del 9 aprile 1990 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Considerata la richiesta del consiglio di amministrazione della suddetta Cassa trasmessa con nota n. 1460/R del 9 giugno 1990;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1988-1989 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 6,6;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in misura pari al 6,6 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 576/1980 per il computo della pensione; sono, altresì, adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

91A0407

DECRETO 25 gennaio 1991.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1991, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1990, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1990;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1991, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1991 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali mensili individuati nelle unite tabelle, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.813.000	3.312.000	2.679.000	2.329.000	1.980.000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.813.000	3.312.000	2.679.000	2.329.000	1.980.000
Credito	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	3.674.000	3.499.000	3.382.000	3.266.000	2.799.000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3.231.000	2.940.000	2.737.000	2.512.000	2.299.000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	Altro personale (6° livello)
	2.524.000	2.368.000 2.220.000	2.105.000	2.034.000	1.518.000

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello contrattuale)	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)
	3.403.000	3.110.000	2.916.000	2.429.000	2.333.000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	4.363.000	3.674.000	3.279.000	3.116.000	2.559.000	2.358.000	2.247.000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2.485.000	2.232.000	2.030.000	1.835.000	1.979.000	1.737.000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale			
	`2.358.000	1.730.000	2.114.000	1.757.000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	2.345.000	2.008.000	1.852.000				

SETTORE	QUALIFICHE					
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
	1.754.000	1.617.000	1.496.000	1.425.000	1.784.000	1.710.000

SETTORE	QUALIFICHE			
	QUADRI			
	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 » 4.082.001 » 4.665.001	a 4.082.000 » 4.665.000 in poi	I II III	4.082.000 4.665.000 5.345.000
Autotrasporto e spedizione merci	da 0 » 4.082.001 » 4.665.001	a 4.082.000 » 4.665.000 in poi	I II III	4.082.000 4.665.000 5.345.000
Credito	da 0 » 3.791.001	a 3.791.000 in poi	I II	3.791.000 4.082.000
Agricoltura			unica	1.862.000
Assicurazioni	da 0 » 3.382.001 » 3.732.001	a 3.382.000 » 3.732.000 in poi	I II III	3.382.000 3.732.000 4.082.000
Commercio	da 0 » 2.455.001 » 3.103.001	a 2.455.000 » 3.103.000 in poi	I II III	2.455.000 3.103.000 3.724.000
Trasporto aereo	da 0 » 4.082.001 » 4.665.001	a 4.082.000 » 4.665.000 in poi	I II III	4.082.000 4.665.000 5.345.000

SETTORE	QUALIFICHE			
	DIRIGENTI			
	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0	a 5.929.000	I	5.929.000
	» 5.929.001	» 7.776.000	II	7.776.000
	» 7.776.001	» 10.108.000	III	10.108.000
	» 10.108.001	» 12.635.000	IV	12.635.000
	» 12.635.001	in poi	V	15.066.000
Autotrasporto e spedizione merci	da 0	a 5.929.000	I	5.929.000
	» 5.929.001	» 7.776.000	II	7.776.000
	» 7.776.001	» 10.108.000	III	10.108.000
	» 10.108.001	» 12.635.000	IV	12.635.000
	» 12.635.001	in poi	V	15.066.000
Credito	da 0	a 5.832.000	I	5.832.000
	» 5.832.001	» 7.814.000	II	7.814.000
	» 7.814.001	» 9.330.000	III	9.330.000
	» 9.330.001	» 10.730.000	IV	10.730.000
	» 10.730.001	in poi	V	12.596.000
Assicurazioni	da 0	a 5.832.000	I	5.832.000
	» 5.832.001	» 7.814.000	II	7.814.000
	» 7.814.001	» 9.330.000	III	9.330.000
	» 9.330.001	» 10.730.000	IV	10.730.000
	» 10.730.001	in poi	V	12.596.000
Commercio	da 0	a 5.544.000	I	5.544.000
	» 5.544.001	» 7.165.000	II	7.165.000
	» 7.165.001	» 8.757.000	III	8.757.000
	» 8.757.001	in poi	IV	10.349.000
Trasporto aereo	da 0	a 5.928.000	I	5.928.000
	» 5.928.001	» 7.776.000	II	7.776.000
	» 7.776.001	» 10.108.000	III	10.108.000
	» 10.108.001	» 12.635.000	IV	12.635.000
	» 12.635.001	in poi	V	15.066.000
Agricoltura	—		unica	3.149.000

SETTORE	QUALIFICHE			
	GIORNALISTI			
	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	da 0	a 3.149.000	I	3.149.000
	» 3.149.001	» 5.132.000	II	5.132.000
	» 5.132.001	» 6.065.000	III	6.065.000
	» 6.065.001	in poi	IV	7.114.000

91A0409

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Indirizzi per la conclusione dell'intervento pubblico nel settore dell'elettronica civile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 63, recante norme per la ristrutturazione delle imprese operanti nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica;

Vista la propria delibera del 27 ottobre 1989 con la quale sono state impartite direttive intese da un lato ad adeguare il sistema produttivo nazionale alla evoluzione del mercato dell'elettronica civile anche attraverso la previsione di apposite strutture nel campo della ricerca ed in quello manifatturiero, dall'altro a salvaguardare la situazione economico-finanziaria delle società partecipate della REL allo scopo di non precludere le linee di politica industriale del settore e nel contempo di tutelare il patrimoni della REL;

Vista la documentazione trasmessa con nota del 18 dicembre 1990 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che contiene l'analisi della situazione e delle prospettive delle società a partecipazione REL, le indicazioni circa le azioni opportune per favorire il riscatto delle azioni detenute dalla finanziaria pubblica e il rimborso dei finanziamenti accordati, le proposte volte al recupero di alcune strutture produttive del settore nel quadro di interventi atti a dare attuazione all'obiettivo di una convergenza tra elettronica dei beni di consumo ed informatica;

Vista la nota del Ministro delle partecipazioni statali che informa sulla predisposizione, in adempimento al punto 2) della delibera del 27 ottobre 1989, del programma di attività, ricerca, sviluppo e preindustrializzazione per teminali di video-informazione da parte del Consorzio italiano terminali alta definizione (CITAD) da sottoporre, previa valutazione sulle modalità e fonti di copertura, all'approvazione del CIPI;

Viste le proprie delibere del 12 settembre 1989 e 4 dicembre 1990 in merito al piano di risanamento della società Nuova Autovox in amministrazione straordinaria;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvate le proposte contenute nel documento presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla conclusione dell'attività della REL, al rafforzamento della struttura manifatturiera del comparto video, alle misure dirette a favorire l'ingresso dei nuovi soci e alla modulazione delle risorse finanziarie in relazione all'andamento dei piani.

In raccordo a tali finalità, che devono contemperarsi con una gestione diretta a rendere il più elevato possibile il patrimonio da devolvere allo Stato in applicazione dell'art. 3 della legge n. 63 del 1982 e dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la REL assicurerà la gestione delle attività finanziarie adottando nel contempo le misure di seguito indicate.

2. La REL è autorizzata a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale della società Seleco S.p.a., previsto in 54 miliardi, così costituito: per 34 miliardi da nuove risorse, apportate in maggioranza (20 miliardi) dall'attuale partner Sofin, oltre che dalla Friulia S.p.a. (2 miliardi), dalla SPI S.p.a. (2 miliardi) e dalla REL (10 miliardi); per i rimanenti 20 miliardi dalla conversione in azioni privilegiate di parte dei finanziamenti a suo tempo erogati per un totale di 102 miliardi. È altresì autorizzata la rinegoziazione della parte residua di detti finanziamenti secondo le condizioni previste al successivo punto 9 della presente delibera, integrate con apposita clausola contrattuale che preveda un differimento della restituzione di ulteriori cinque anni, a condizione che siano mantenuti dalla Seleco puntuali impegni sul livello dell'occupazione, sull'attività di ricerca e sviluppo e sulla diversificazione del portafoglio dei prodotti.

3. Relativamente alla Nuova Voxon, in considerazione della non attuazione del piano industriale previsto per tale iniziativa, e in particolare del mancato rispetto da parte del socio privato delle condizioni previste dai relativi contratti, è revocato il finanziamento di lire 25 miliardi già previsto con delibera CIPI del 13 febbraio 1986.

4. In considerazione delle effettive necessità della società Vidital quali risultano dal suo attuale piano di sviluppo industriale, l'autorizzazione alla REL a intervenire nella suddetta società, deliberata dal CIPI in data 3 agosto 1984, è modificata nel senso di una riduzione da 9 a 3 miliardi dell'importo residuo da erogare e di una conversione in azioni di una quota, pari a 500 milioni, del finanziamento già erogato.

5. La REL è inoltre autorizzata ad effettuare — senza impegno di nuove risorse e ferma rimanendo la condizione che la sua presenza resti minoritaria — la conversione in conto capitale di parte del finanziamento a suo tempo erogato alle società Brionvega ed Ultravox Siena S.p.a. al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci privati.

6. È autorizzato il differimento per un massimo di tre anni dell'importo di lire 2,5 miliardi corrispondente alla quota REL di partecipazione nelle Industrie Formenti

Italia S.p.a. — di cui è maturato l'obbligo di riscatto — a condizione che detta disponibilità sia reimpiegata per iniziative mirate da una parte ad acquisire la disponibilità del marchio Voxson o altri marchi di pari valenza e dall'altra all'attivazione di adeguate sinergie e/o alleanze strategiche con altri operatori del settore volte sia ad incrementare l'economicità nella fase di acquisto sia a facilitare la realizzazione di adeguate reti distributive; sarà così possibile conseguire l'accesso diretto al consumatore finale, superando le limitazioni derivanti dalla condizione di produttore per conto terzi.

7. È approvata la proposta oggetto del piano industriale presentato dal Ministero dell'industria mirata ad accogliere le opportunità tecnologiche e commerciali derivanti dalla convergenza tra l'informatica e il comparto dell'elettronica di consumo e la conseguente possibilità di nuovi prodotti.

Pertanto si autorizza la REL, in attuazione di detto piano, a partecipare al capitale di una società denominata Hantarel tra la REL S.p.a. e la Hantarex S.p.a., con un versamento di lire 3,3 miliardi (pari ad una quota del 33% del capitale sociale) ed a concedere, a fronte di garanzie fornite dal socio privato e del conferimento ad Hantarel di un ramo d'azienda del settore informatico, un finanziamento per un importo di lire 35 miliardi, suddiviso in diverse quote da erogare sulla base delle necessità finanziarie effettivamente emergenti dal piano industriale presentato e solo a fronte del raggiungimento dei risultati previsti.

A condizione che venga attuata la parte del piano industriale predisposto dalla Hantarex, che prevede l'utilizzo di strutture produttive già facenti parte della Europhon S.p.a. ora in liquidazione, la REL è autorizzata ad erogare a tale scopo specifico un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 5 miliardi.

A condizione che venga attuata la parte del piano industriale già citato che prevede l'utilizzo delle strutture produttive della Voxson e del relativo marchio, anche in sinergia di impiego con altri operatori collegati alla REL, la REL è autorizzata ad erogare a tale scopo specifico un finanziamento di lire 5 miliardi.

8. Con riferimento al programma di risanamento della società Nuova Autovox in amministrazione straordinaria, approvato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979, la REL è autorizzata ad assumere in via transitoria, una quota del 30 per cento in una società da costituirsi con la Nuova Autovox e Philips avente per obiettivo lo svolgimento di un programma di innovazione tecnologica diretto alla definizione di un sistema di ricezione audio integrato nella automobile utilizzante tecniche digitali da sottoporre agli organi competenti in applicazione della legge n. 46/1982.

9. In merito alla necessità di contribuire all'equilibrio finanziario delle imprese partecipate nel comparto video in considerazione della mutata condizione di mercato dei tassi di interesse rispetto a quelli in corso al momento della stipula e, per alcune imprese, della necessità di evitare che la gravità della situazione finanziaria porti di fatto alla impossibilità di recupero a favore dell'erario dei finanziamenti a suo tempo erogati, è approvata la proposta della REL di procedere:

ad un intervento specifico per le imprese finanziate dalla REL del segmento video consistente:

nel differimento di cinque anni dei periodi di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti erogati;

nella conversione dei finanziamenti, ove se ne ponga la necessità, in quote minoritarie di partecipazione al capitale sociale delle società, comunque in modo che non sia compromesso l'indirizzo che la gestione aziendale sia responsabilità del partner privato;

alla riduzione, con decorrenza 1° gennaio 1990, dei tassi di interesse per il periodo di preammortamento all'1% e di ammortamento al 5,5% dei finanziamenti erogati dalla REL.

10. Le condizioni di cui al punto precedente non si applicano ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data della presente delibera, che saranno regolati alle condizioni — relativamente ai tassi e alla durata — a suo tempo adottate per i precedenti interventi della REL; condizioni equivalenti a quelle illustrate al punto precedente potranno essere applicate alle aziende a suo tempo finanziate dalla REL che siano oggetto di procedure concorsuali nella misura necessaria per facilitare la positiva conclusione della procedura stessa.

11. Con l'adozione delle misure soprarichiamate si conclude l'attività della REL e di conseguenza non potranno essere predisposti dal Ministro dell'industria nuovi piani di intervento.

Lo stesso Ministro, avvalendosi del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa cui sono intestate le azioni di maggioranza della REL, attiverà, d'intesa con il Ministro del tesoro, le iniziative necessarie per l'attuazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 63/1982.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A0412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 50, 52, 53 e 57, del vigente statuto di questa Università, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, vengono modificati e sostituiti come segue:

TITOLO VII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 50 - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Art. 52 - Il primo comma è sostituito dal seguente:

(Esami). — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti dallo stesso semestre.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Art. 53 - L'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico). — Lo studente dovrà seguire un corso di: «Lingua inglese con orientamento medico scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 57 - L'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia)

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti

nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia chimica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I - propedeutica e sistematica (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
paerassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;
b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;
b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:
ginecologia ed ostetricia.

Discipline:
ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:
Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:
anatomia patologica II.

Discipline:
anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:
Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:
diagnostica per immagini.

Discipline:
diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:
Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:
emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:
emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:
Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 agosto 1990

Il rettore: DOZZA

91A0395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 163, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Cesare Sassano è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Giorgio Liverani.

Il dott. Luigi Abete ed il dott. Rinaldo Fadda sono stati nominati componenti del predetto Consiglio in rappresentanza delle imprese - settore industria, in sostituzione del dottor. Paolo Annibaldi e del dott. Walter Olivieri.

91A0442

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante: «Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali».

Il decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante: «Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1990.

91A0465

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

De Iulio Giovanni, residente nel comune di Padova, dal 1° gennaio 1991;

Di Cerbo Antonio, residente nel comune di Frasso Telesino, distretto notarile di Benevento, dal 1° gennaio 1991;

Matteoli Macar, residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, dal 13 gennaio 1991;

Coppola Domenico, residente nel comune di Tricase, distretto notarile di Lecce, dal 12 febbraio 1991;

Loiacono Vincenzo, residente nel comune di Brindisi, dal 17 febbraio 1991;

Nardo Francesco, residente nel comune di Milano, dal 12 marzo 1991;

Chiarelli Isidoro, residente nel comune di Belluno, dal 16 marzo 1991;

Crivellari Armando, residente nel comune di Padova, dal 28 marzo 1991;

Maselli Nicola, residente nel comune di Roma, dal 26 aprile 1991.

91A0418

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, adottata a Vienna il 26 settembre 1986.

A seguito dell'emanazione della legge n. 92 del 9 aprile 1990 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1990 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione internazionale sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, adottata a Vienna il 26 settembre 1986, si è provveduto in data 25 ottobre 1990 a depositare presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica lo strumento di ratifica di detto atto internazionale che, in conformità dell'art. 14, è entrato in vigore per il nostro Paese il 25 novembre 1990.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato le seguenti riserve e dichiarazioni interpretative:

«Conformément au paragraphe 9 de l'article 8, le Gouvernement de la République italienne exprime la réserve suivante:

L'Italie, au sens de l'alinéa *b)* du paragraphe 2 de l'article 8, n'entend par droits que les droit de douane. Elle spécifie en outre que l'exemption d'impôts, droits ed autres taxes ne peut concerner la taxe sur le valeur ajoutée (TVA) ed qu'en aucun cas lesdites exemptions ne peuvent être appliquées à des ressortissants italiens ou à des personnes résidant à titre permanent in Italie.

En vertu de l'alinéa *b)* du paragraphe 5 de l'article 10, le Gouvernement de la République italienne déclare qu'il ne s'estime pas lié par le paragraphe 2 en cas de négligence, grave de la part de ceux qui auraient causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

Enfin le Gouvernement de la République italienne présente la déclaration interprétative ci-après:

— la disposition générale visée au paragraphe 1 de l'article 8 ne concerne que les privilèges, immunités et exemptions spécifiés dans les alinéas suivants à toute autre chose exclue;

— l'immunité prévue par l'alinéa *a)* du paragraphe 2 de l'article 8 doit s'entendre comme accordée pour des actes ou omissions accomplis dans l'exercice et en raison des fonctions exercées».

91A0417

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della denominazione della società «S.I.R.A.M. di Mario Pinferi e C. S.a.s.», in Milano

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1991 il decreto interministeriale 25 ottobre 1974 con il quale la società «S.I.R.A.M. - Società italiana revisioni aziendali Milano S.p.a.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato in data 21 marzo 1984 relativamente alla forma giuridica, alla denominazione e alla limitazione all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «S.I.R.A.M. del dott. Aldo Cesaretti e C. S.a.s.», con sede in Milano.

91A0444

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990

OFFICINE AUTORIZZATE

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Laboratorio farmacogeno AFOM Mauriziano S.r.l.	Brandizzo (Torino), via Torino, 448	Specialità medicinali	D.M. 10-10-1990, n. 7482	Attivazione
KBR Kroton Biologic Researches S.r.l.	Crotone (Catanzaro), via Botteghelle s.n.c.	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 10-10-1990, n. 7483	Attivazione
Prodotti Roche S.p.a. . . .	Segrate (Milano), via Morelli, 2	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 10-10-1990, n. 7484	Attivazione
Bioprogress S.p.a.	Roma, via Sibilla Tiburtina, 1	Specialità medicinali	D.M. 10-10-1990, n. 7486	Attivazione
F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a.	Alte Montecchio Maggiore (Milano), viale Milano, 26	Materie prime da usare in medicina	D.M. 10-10-1990, n. 7487	Fusione per incorporazione
Gist-brocades Farma S p.a.	Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45	Specialità medicinali, preparati galenici, materie prime da usare in medicina	D.M. 7-11-1990, n. 7489	Modifica di denominazione sociale
S.I.F.I. S.p.a.	Aci S. Antonio (Catania), loc. Monterosso Etneo	Specialità medicinali	D.M. 27-11-1990, n. 7490	Attivazione
Serpero industria galenica milanese S.p.a., C.G.I. - Compagnia generale impianti S.r.l., Pastor Farina S.r.l., Radiumfarma S.r.l., Trei industria italiana integratori S.p.a.	Masate (Milano), via Serpero	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 7-11-1990, n. 7493	Modifica ragione sociale
Laboratori italiani Vaillant S.r.l., Berta S.a.s. di Dr. Giovanni ed Erminia Berta & C.	Cislago (Varese), via Vittorio Veneto, 241, 247	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 7-11-1990, n. 7494	Modifica ragione sociale
Fidia S.p.a. e Sinax S.p.a.	Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/a	Specialità medicinali	D.M. 7-11-1990, n. 7495	Modifica ragione sociale
Rotta Research Laboratorium S.p.a., Rottapharm S.r.l.	Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 7-11-1990, n. 7496	Modifica ragione sociale
Euromed S.r.l.	Napoli, via Provinciale, 118	Confezionamento terminale di specialità medicinali	D.M. 1-12-1990, n. 7497	Attivazione
Italfarmaco sud S.p.a. . . .	Patrica (Frosinone), via Vadisi, 5	Materie prime da usare in medicina	D.M. 30-11-1990, n. 7501	Attivazione
Phideapharma S.r.l., Chiesi Farmaceutici S.p.a., Phideapharma S.r.l.	Parma, via S. Leonardo, 96	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 6-12-1990, n. 7502	Fusione per incorporazione
Chiesi farmaceutici S.p.a., Master Pharma S.r.l., Phideapharma S.r.l.	Parma, via Palermo, 26/A	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 6-12-1990, n. 7503	Fusione per incorporazione
Giuliani S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio, 12	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 6-12-1990, n. 7504	Modifica di consorzio

OFFICINE REVOCATE

Società	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	Note
Laboratorio farmacogeno AFOM (Antica farmacia ordine mauriziano) S.r.l.	Torino, strada di Settimo, 373	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 10-10-1990, n. 7481	Revoca per attivazione officina in altra sede
Martins S.r.l.	Camposampiero (Padova), via Borgo Padova, 56	Materie prime da usare in medicina	D.M. 10-10-1990, n. 7488	Revoca
S.I.F.I. S.p.a.	Catania, via Nicola Coviello, 15-*bis*	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 27-11-1990, n. 7491	Revoca su rinuncia per attivazione di officina in altra sede
Maggioni Winthrop S.p.a., Valda laboratori farmaceutici S.p.a.	Caleppio di Settala (Milano), via E. Fermi, 3	Specialità medicinali	D.M. 7-11-1990, n. 7492	Revoca su rinuncia
Neoterapici Benvegna S.r.l.	Palermo, via P.E. Giudici, 163	Specialità medicinali e preparati galenici (sospensione della produzione)	D.M. 27-11-1990, n. 7498	Scioglimento di consorzio e sospensione della produzione

91A0421

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 20 dicembre 1990 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Ten. gen. Guido Cucciniello, nato ad Avellino il 24 aprile 1925. — Ufficiale generale medico di indiscussa ed altissima levatura professionale, ha mantenuto la carica di capo del Corpo di sanità dell'Esercito per circa sei anni profondendo in tale suo incarico i frutti di una lunghissima carriera che lo ha visto sempre brillantemente operare in tutti i campi di attività del servizio, sia nell'Esercito di campagna sia presso organi direttivi sia nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera di Forza armata. Profondamente conscio della responsabilità del ruolo attribuitogli e della delicatezza dei compiti a lui demandati, ha contribuito in modo determinante a promuovere e concretizzare il rinnovamento della sanità militare riuscendo a tradurre felicemente, sul piano delle realizzazioni, le idealità di tutti gli ufficiali medici della Forza armata ed i traguardi prefissati dallo stato maggiore dell'Esercito. Con la sua azione lungimirante, il suo entusiasmo, la sua tenacia mai fiaccata da alcuna difficoltà, il gen. Cucciniello ha realizzato un processo continuo di adeguamento della struttura sanitaria militare all'incalzante progresso scientifico e tecnologico, consentendo cosi all'organizzazione di raggiungere livelli di funzionalità mai toccati. Entusiasticamente convinto della necessità di una intensa osmosi di conoscenze tra i vari settori della cultura medica, ha realizzato la significativa saldatura tra università e sanità Esercito corrispondendo in modo altamente positivo alle attese del mondo accademico ed alle più articolate e diversificate esigenze della Forza armata. — Roma, gennaio 1985-novembre 1990.

Gen. C.A. Dodoli Natale, nato a Venezia il 17 giugno 1930. — Ufficiale generale in possesso di preclare doti umane ed intellettuali, sostenuto da una vasta preparazione tecnico professionale e da non comune sagacia ed esperienza, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti. Già comandante prestigioso di tutti i più importanti istituti di formazione degli ufficiali dell'Esercito, dall'Accademia militare, alla scuola di applicazione ed alla scuola di guerra, ha saputo infondere nelle giovani leve della Forza armata grande entusiamo e determinazione. Comandante anche di unità ed organismi caratterizzati dalla massima operatività, quali la divisione meccanizzata «Folgore» e le Forze terrestri alleate del Sud Europa, è stato fulgida espressione di efficienza e brillantissimo rappresentante dell'Esercito nel contesto internazionale. Nella carica di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, si è rivelato intelligente e dinamico interprete delle mutate esigenze politico militari, aperto ad idee moderne, lungimirante nelle previsioni, affrontando e portando a soluzione problemi di rilevante complessità e fornendo al Ministro della difesa pareri di straordinario livello per concretezza ed originalità. La sua instancabile ed appassionata opera ha riscosso plausi e consensi incondizionati anche all'estero. — Roma, dicembre 1989-ottobre 1990.

Gen. C.A. Paone Renato, nato a Nola (Napoli) il 14 aprile 1928. — Ufficiale generale in possesso di non comuni capacità professionali che, unite a elevatissime qualità intellettuali, spiccata iniziativa e chiara visione dei problemi, gli hanno consentito di individuare ed adottare, in ogni circostanza, soluzioni brillanti e molto efficaci in tutti i settori in cui ha operato. Prestigioso comandante di reparti ed unità di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal 183° reggimento di fanteria «Nembo», alla brigata meccanizzata «Brescia» ed al 5° Corpo d'armata, ha sempre messo a frutto, per il bene dell'Istituzione, le sue superiori qualità morali ed acutezza d'ingegno, costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutti i dipendenti. Encomiabile per senso del dovere ed incondizionata dedizione al servizio, ha esercitato, quale ispettore delle scuole una efficacissima e risolutiva azione di impulso e di coordinamento per lo studio, la definizione e la pratica attuazione di un impegnativo programma di revisione delle attività didattiche degli istituti dipendenti. I risultati ottenuti hanno meritato il più vivo elogio, anche di alte autorità straniere, per l'originalità e la brillantezza delle soluzioni proposte. Con il suo operato ha contribuito in sommo grado a dare lustro alla Forza armata, in Italia e all'estero. — Roma, dicembre 1989-ottobre 1990.

Gen. C.A. Peracchio Remo, nato ad Altavilla Monferrato (Alessandria) il 25 giugno 1930. — Ufficiale generale di eccezionali doti intellettuali, ricco di qualità professionali e morali, ha sempre operato con encomiabile dedizione al dovere ed esemplare spirito di iniziativa per garantire il prestigio e l'efficienza della Forza armata. Comandante di spicco e carisma della brigata alpina «Taurinense» prima e della regione militare nord est poi, ha portato le Unità poste alle sue dipendenze a livelli di assoluto rilievo per funzionalità organizzativa ed efficacia addestrativa. Quale ispettore dell'Arma del genio, ha messo a frutto in maniera eccezionale la profonda conoscenza delle materie professionali, la visione moderna dei problemi della Forza armata e la padronanza delle linee di sviluppo tecnico-operative, promuovendo, tra l'altro, la stesura di pregevoli pubblicazioni sull'Arma del genio, che ne hanno vieppiù valorizzato l'immagine. Le sue brillanti qualità manageriali e la sua vivida efficienza si sono evidenziate, in numerose occasioni, anche in situazioni locali di emergenza o di difficoltà, allorché è pervenuto a soluzioni di altissimo livello ma di agevole realizzazione, che hanno riscosso vivi e lusinghieri apprezzamenti, anche da parte di Autorità straniere. Il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata in Italia e all'estero. — Roma, gennaio 1989-ottobre 1990.

Gen. C.A. Simone Raffaele, nato a Sulmona (L'Aquila) il 17 agosto 1928. — Ufficiale generale di eccezionali qualità umane ed intellettuali, chiarissimo esempio di giovanile entusiasmo ed attaccamento all'istitu-

zione, ha impegnato sempre le sue più riposte energie psicofisiche, la sua elevatissima preparazione professionale e la sua profondissima esperienza nell'espletamento di tutte le funzioni che è stato chiamato ad assolvere. Ufficiale di SM di eccezionale caratura, ha coordinato e gestito le più importanti problematiche della Forza armata. Quale capo di SM della divisione meccanizzata «Mantova» ha personalmente diretto con totale dedizione ed eccezionale professionalità le operazioni di soccorso in occasione del sisma che ha colpito le popolazioni del Friuli. Nelle cariche di comandante, preposto a reparti ed Unità di assoluto spicco, dal 1° reggimento «Granatieri di Sardegna» alla divisione meccanizzata «Mantova» ed al 5° Corpo d'armata, ha saputo coniugare in maniera originalissima ed esemplare le caratteristiche del soldato e del manager. Ispettore delle Armi di fanteria e cavalleria ha dato un determinante impulso allo studio ed alla sperimentazione della struttura ordinativa delle unità operative, all'ammodernamento dei mezzi e alla definizione di nuovi procedimenti d'impiego, contribuendo quindi all'accrescimento ed al rafforzamento del prestigio dell'Esercito. — Roma, ottobre 1987-ottobre 1990.

91A0420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Socialcoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alezio (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 23 febbraio 1986, rep. 42482, reg. soc. 9489, tribunale di Lecce;

società cooperativa di pesca «Società cooperativa acquacoltura - Mare Salento a r.l.», con sede in Aradeo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 6 marzo 1985, rep. 193154, reg. soc. 8567, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa culturale Il Laboratorio e La Memoria» a responsabilità limitata, con sede in Aradeo (Lecce), costituita per rogito Miglietta in data 4 febbraio 1983, rep. 54039, reg. soc. 6917, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Spitimmu a r.l.», con sede in Calimera (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 11 aprile 1970, rep. 74295, reg. soc. 2899, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Roma 1972 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 28 agosto 1972, rep. 48106, reg. soc. 3140, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Freccia azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 26 luglio 1978, rep. 62918, reg. soc. 4840, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa socio-culturale Nuove idee» a responsabilità limitata, con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Colucci in data 7 febbraio 1985, rep. 128842, reg. soc. 8409, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Katia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 7 aprile 1976, rep. 58090, reg. soc. 4181, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - A.C.L.I. - Pio XII a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 31 luglio 1972, rep. 138610, reg. soc. 3243, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Nuova generazione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 4 luglio 1972, rep. 47245, reg. soc. 3112, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «S. Francesco d'Assisi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 21 giugno 1965, rep. 44696, reg. soc. 2588, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Azzurra 84 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castro (Lecce), costituita per rogito Pignatelli in data 12 marzo 1984, rep. 424, reg. soc. 7524, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collepasso (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 25 settembre 1981, rep. 15740, reg. soc. 6279, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Cooperativa azzurra a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Falco in data 24 novembre 1986, rep. 91757, reg. soc. 10415, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libertas» a responsabilità limitata (già «La Rinascita» a responsabilità limitata), con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 5 aprile 1947, rep. 2273, reg. soc. 1504, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Nuova Rinascita - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Barone in data 9 febbraio 1981, rep. 3757, reg. soc. 5882, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sorgente» a responsabilità limitata, con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Petrachi in data 7 febbraio 1986, rep. 10563, reg. soc. 9508, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. San Marco», con sede in Curci (Lecce), costituita per rogito Positano in data 6 settembre 1980, rep. 45169, reg. soc. 5623, tribunale di Lecce.

91A0419

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte, scritto-grafiche e pratiche del concorso a cattedre e a posti nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di danza e arte drammatica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 1° febbraio 1991 sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte, scritto-grafiche e pratiche, relativo al concorso a cattedre e a posti nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di danza e arte drammatica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990.

91A0383

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e pratiche del concorso a cattedre e a posti nei Conservatori di musica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 1° febbraio 1991 sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte e pratiche, relativo al concorso a cattedre e a posti nei Conservatori di musica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990.

91A0384

Modificazioni allo statuto della «Fondazione ebraica di studi rabbinici Margulies-Disegni», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 78, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, lo statuto della «Fondazione ebraica di studi rabbinici Margulies-Disegni», con sede in Torino, che muta la denominazione in «Scuola rabbinica Shemuel Zvi Margulies e Dario Disegni», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 400, è modificato secondo il testo, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

91A0443

MINISTERO DEL TESORO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1115,750	1115,750	1115,87	1115,750	1115,750	1115,750	1116,010	1115,750	1115,750	1115,75
E.C.U.	1548,400	1548,400	1548,50	1548,400	1548,400	1548,400	1548,290	1548,400	1548,400	1548,40
Marco tedesco	751,670	751,670	752 -	751,670	751,670	751,670	751,740	751,670	751,670	751,67
Franco francese	221,170	221,170	221,60	221,170	221,170	221,170	221,170	221,170	221,170	221,17
Lira sterlina	2192,600	2192,600	2196 -	2192,600	2192,600	2192,600	2192,800	2192,600	2192,600	2192,60
Fiorino olandese	666,730	666,730	667,20	666,730	666,730	666,730	667,730	666,730	666,730	666,72
Franco belga	36,487	36,487	36,48	36,487	36,487	36,487	36,481	36,487	36,487	36,49
Peseta spagnola	11,959	11,959	11,99	11,959	11,959	11,959	11,959	11,959	11,959	11,59
Corona danese	195,220	195,220	195 -	195,220	195,220	195,220	195,190	195,220	195,220	195,22
Lira irlandese	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004	2004 —	2004 -	2004 —	2004 —	-
Dracma greca	7,053	7,053	7,05	7,053	7,053	7,053	7,052	7,053	7,053	
Escudo portoghese	8,481	8,481	8,47	8,481	8,481	8,481	8,478	8,481	8,481	8,48
Dollaro canadese	959,100	959,100	961 —	959,100	959,100	959,100	959,350	959,100	959,100	959,10
Yen giapponese	8,463	8,463	8,44	8,463	8,463	8,463	8,463	8,463	8,463	8,46
Franco svizzero	890,090	890,090	890 -	890,090	890,090	890,090	890,170	890,090	890,090	890,09
Scellino austriaco	106,816	106,816	106,90	106,816	106,816	106,816	106,818	106,816	106,816	106,82
Corona norvegese	192,100	192,100	192,50	192,100	192,100	192,100	192,160	192,100	192,100	192,10
Corona svedese	200,860	200,860	201 —	200,860	200,860	200,860	200,850	200,860	200,860	200,85
Marco finlandese	310,300	310,300	310,50	310,300	310,300	310,300	310,330	310,300	310,300	—
Dollaro australiano	865,100	865,100	867 -	865,100	865,100	865,100	865,300	865,100	865,100	865,10

Media dei titoli del 25 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,100
» » » 22- 6-1987/91	96,525
» » » 18- 3-1987/94	81,375
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100 -
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	100,425
» » » » 19- 5-1986/92	100,150

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		20- 7-1987/92	100,100
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,975
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,875
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,675
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,675
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,975
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,100
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,075
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,875
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,875
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,575
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,675
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,575
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,450
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,500
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,125
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101,075
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,675
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,275
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,825
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,525

Buoni Tesoro	Pol.		12,50%	1- 3-1991	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,825
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,950
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,025
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,500
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,100
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,775
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,150
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,975
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,475
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,925

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,625
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,250
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,850
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,775
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,750
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,025
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,350
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,725
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,275
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,925
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,325
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	94,875
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,450
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	107,875
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M2501l

N. 19

Corso dei cambi del 28 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,150	1118,150	1118 —	1118,150	1118,150	1118,150	1117,980	1118,150	1118,150	1118,15
E.C.U.	1547,800	1547,800	1549 —	1547,800	1547,800	1547,800	1548,510	1547,800	1547,800	1547,60
Marco tedesco	751,170	751,170	751,75	751,170	751,170	751,170	751,350	751,170	751,170	751,17
Franco francese	221,050	221,050	221,50	221,050	221,050	221,050	221,100	221,050	221,050	221,10
Lira sterlina	2194,100	2194,100	2194 —	2194,100	2194,100	2194,100	2193,350	2194,100	2194,100	2194,10
Fiorino olandese	666,400	666,400	666,75	666,400	666,400	666,400	666,400	666,400	666,400	666,40
Franco belga	36,466	36,466	36,50	36,466	36,466	36,466	36,469	36,466	36,466	36,47
Peseta spagnola	11,970	11,970	11,9850	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,97
Corona danese	195,130	195,130	195,50	195,130	195,130	195,130	195,120	195,130	195,130	195,13
Lira irlandese	2003 —	2003 —	2004 —	2003 —	2003 —	2003 —	2002,700	2003 —	2003 —	—
Dracma greca	7,049	7,049	7,05	7,049	7,049	7,049	7,049	7,049	7,049	—
Escudo portoghese	8,491	8,491	8,47	8,491	8,491	8,491	8,498	8,491	8,491	8,50
Dollaro canadese	961,700	961,700	962 —	961,700	961,700	961,700	962,300	961,700	961,700	961,70
Yen giapponese	8,446	8,446	8,44	8,446	8,446	8,446	8,444	8,446	8,446	8,45
Franco svizzero	886,370	886,370	886,50	886,370	886,370	886,370	886,500	886,370	886,370	886,37
Scellino austriaco	106,733	106,733	107 —	106,733	106,733	106,733	106,748	106,733	106,733	106,74
Corona norvegese	191,960	191,960	192 —	191,960	191,960	191,960	191,980	191,960	191,960	191,96
Corona svedese	200,950	200,950	201 —	200,950	200,950	200,950	200,950	200,950	200,950	200,95
Marco finlandese	309,920	309,920	310,50	309,920	309,920	309,920	309,930	309,920	309,920	—
Dollaro australiano	874,750	874,750	876 —	874,750	874,750	874,750	874,600	874,750	874,750	874,75

Media dei titoli del 28 gennaio 1991

Rendita 5% 1935	68,950	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	100 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550	» » » » 18- 2-1986/91	99,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,100	» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750	» » » » 18- 3-1986/91	99,975
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,025	» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » 22- 6-1987/91	96,575	» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » 18- 3-1987/94	81,425	» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » 21- 4-1987/94	81,150	» » » » 1- 7-1984/91	100,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,025	» » » » 1- 8-1984/91	100,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,475	» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,975	» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,425	» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,500	» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075	» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,125	» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975	» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » TR 2,5% 1983/93	93,800	» » » » 19- 5-1986/92	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100,100
» » » »	19- 8-1987/92	99,975
» » » »	1-11-1987/92	99,925
» » » »	1-12-1987/92	99,850
» » » »	1- 1-1988/93	99,575
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,750
» » » »	1- 4-1988/93	99,700
» » » »	1- 5-1988/93	100,025
» » » »	1- 6-1988/93	100,100
» » » »	18- 6-1986/93	99,150
» » » »	1- 7-1988/93	100 —
» » » »	17- 7-1986/93	98,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,125
» » » »	19- 8-1986/93	98,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,025
» » » »	18- 9-1986/93	98,450
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	98,700
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1986/93	98,825
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	99,625
» » » »	1- 2-1989/94	99,775
» » » »	1- 3-1989/94	99,675
» » » »	15- 3-1989/94	99,400
» » » »	1- 4-1989/94	99,300
» » » »	1- 9-1988/94	98,675
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	98,500
» » » »	1- 1-1990/95	98,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,775
» » » »	1- 3-1985/95	97,825
» » » »	1- 3-1990/95	98,100
» » » »	1- 4-1985/95	97,400
» » » »	1- 5-1985/95	97,350
» » » »	1- 5-1990/95	97,875
» » » »	1- 6-1985/95	97,150
» » » »	1- 7-1985/95	98,375
» » » »	1- 8-1985/95	97,350
» » » »	1- 9-1985/95	97,250
» » » »	1-10-1985/95	97,450
» » » »	1-11-1985/95	97,525
» » » »	1-12-1985/95	97,975
» » » »	1- 1-1986/96	97,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,125
» » » »	1- 2-1986/96	98,300
» » » »	1- 3-1986/96	98,250
» » » »	1- 4-1986/96	98 —
» » » »	1- 5-1986/96	97,900
» » » »	1- 6-1986/96	98,225
» » » »	1- 7-1986/96	97,650
» » » »	1- 8-1986/96	97,075
» » » »	1- 9-1986/96	97,050
» » » »	1-10-1986/96	95,425
» » » »	1-11-1986/96	95,600
» » » »	1-12-1986/96	96,475
» » » »	1- 1-1987/97	96,025
» » » »	1- 2-1987/97	95,975
» » » »	18- 2-1987/97	95,875
» » » »	1- 3-1987/97	96,175
» » » »	1- 4-1987/97	95,850
» » » »	1- 5-1987/97	95,800
» » » »	1- 6-1987/97	96,500
» » » »	1- 7-1987/97	95,675
» » » »	1- 8-1987/97	95,575
» » » »	1- 9-1987/97	96,550

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
» » »	11,50%	1-11-1991	98,875
» » »	11,50%	21-12-1991	98,925
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,650
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,125
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,125
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	99 —
» » »	12,50%	1-10-1992	98,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,025
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,625
» » »	12,50%	1-10-1993	97,600
» » »	12,50%	1-11-1993	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,550
» » »	12,50%	17-11-1993	97,575
» » »	12,50%	1-12-1993	97,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,575
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,275
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,825
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,350
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M28011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi alle iniziative localizzate nei bacini minerari, alla ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse tipologie di intervento ed alla concessione di contributi per la realizzazione di programmi di ristrutturazione.

Il CIPI, nella riunione del 20 dicembre 1990, ha deliberato quanto segue:

1. Nell'ambito delle linee generali della politica nazionale nel settore minerario aggiornate dal CIPE con deliberazione del 4 dicembre 1990, ed allo scopo di consentire la realizzazione di attività economiche in grado di assorbire parte della manodopera in esubero proveniente da unità minerarie in fase di ristrutturazione o di riconversione, si riconosce, ai sensi dell'art. 3, comma 7, punto 1. della legge n. 221/90, la connessione del contributo in conto capitale alle attività di seguito indicate:

Società	Localizzazione	Attività	Investimento (milioni)	Contributo (milioni)
Marenza Sud S.r.l.	Guspini (Cagliari)	Abbigliamento	5.700	2.750
Anticucina G. Sud S.r.l.	Arbus (Cagliari)	Ind. mobili	7.300	3.650
B.M. S.n.c.	Piancastagnaio (Siena)	Molino foraggi	9.800	2.450
David Export S.r.l.	Montieri (Grosseto)	Calzaturificio	4.000	561
Nuova Rivart S.p.a.	Radicofani (Siena)	Pannelli truc.	9.200	2.200
Zinelli S.r.l.	Abbadia S.S. (Siena)	Compon. legno	1.241	271
Serdini M.	Abbadia S.S. (Siena)	Semilavorati	870	217
Chinni G.	Gavorrano (Grosseto)	Lavoraz. marmi	117	29
V3 Vichi & F.lli S.n.c.	Abbadia S.S. (Siena)	Lavoraz. legno	1.410	349
Stosa S.n.c.	Radicofani (Siena)	Cucine compon.	1.027	108
Panetti P. & Figli	Canino (Viterbo)	Lavoraz. legno	1.500	375
Tre Emme Ci S.n.c.	Abbadia S.S. (Siena)	Semilav. legno	624	156
Ipermea S.r.l.	Abbadia S.S. (Siena)	Imperm. edili	400	100
Bachiorrini S. & C. S.a.s.	Arcidosso (Grosseto)	Commercio autov.	400	100
Finanz. Etruria S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Casa di cura	3.200	680
Saes S.r.l.	Villasor (Cagliari)	Conglomerati	4.131	1.974
Pietre Matur. S.r.l.	Guspini (Cagliari)	Gran. basalto	10.520	5.027
Sarda basalti S.r.l.	Guspini (Cagliari)	Gran. basalto	3.690	1.763
Manifattura Cotto Amiata S.r.l.	Radicofani (Siena)	Klinker	9.374	2.240
				25.000

2. Le complessive disponibilità finanziarie di 150 miliardi di lire, di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 221/1990, sono suddivise in ragione di 7,5 miliardi per gli interventi di mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere, di 75 miliardi per gli interventi per la ristrutturazione o la riconversione e di 67,5 miliardi per l'attuazione delle iniziative sostitutive nei bacini minerari in crisi.

La somma eventualmente disponibile per effetto della carenza di richieste volte ad ottenere i contributi per il mantenimento sarà destinata al finanziamento degli interventi previsti per la ristrutturazione delle miniere.

3. Nell'ambito delle linee generali della politica nazionale del settore minerario aggiornate dal CIPE con deliberazione del 4 dicembre 1990 ed allo scopo di consentire la realizzazione dei programmi di ristrutturazione o di riconversione presentanti, si riconosce, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 221/1990, il mantenimento in fase produttiva nell'anno 1989 delle miniere sotto elencate e la concessione dei contributi massimi a fianco di ciascuna indicati:

Unità minerarie	Società	Livello produzione (tonn.)	Tenori	Contributo (milioni)
Campiano (Grosseto)	N. Solmine	610.000	36,98%S	7.737,24
Niccioleta	N. Solmine	225.674	36,98%S	942,49
Masua (Cagliari)	Soc. it. miniere	458.800	5,9% (Pb+Zn)	4.808,21
Raibl (Udine)	Soc. it. miniere	190.000	5,55% (Pb+Zn)	3.119,27
Montevecchio (Cagliari)	Soc. it. miniere	42.354	5,95% (Pb+Zn)	4.515,66
Monteponi (Cagliari)	Soc. it. miniere	361.214	5,24% (Pb+Zn)	14.773,73
Sos Enattos (Nuoro)	Ri.Mi.Sa	21.699	6,62%Zn	1,51
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	8.208	Talco	1.136,27
Barega (Cagliari)	Bariosarda	79.150	32% $BaSO_4$	1.189,80
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	54.949	32,87% $BaSO_4$+1,14%Pb	1.833,71
Genna Tres Montes (Cagliari)	Minerari Silius	281.915	26,1% CaF_2+2,72%Pb	9.462,61
Realmonte	Italkali	390.185	11,42% K20	
		81.313	NaCl	5.429,50

91A0431

Concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero ai sensi dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1990, ha deliberato quanto segue:

1. Ai progetti di ricerca e coltivazione mineraria all'estero, individuati nel prospetto sotto indicato, sono applicabili gli interventi finanziari previsti dall'art. 17 della legge n. 752/1982 e successive modificazioni:

Società	Progetto	Minerale	Paese	Tipo intervento	Importo (milioni)
Agip S.p.a.	Rufunsa	Au-Ag-Pb-Zn	Zambia	Contributo	2.352,7
Agip S.p.a.	Numbwa	Au-Ag-Pb-Zn-Bi-W	Zambia	Contributo	2.536,1
Agip S.p.a.	Mt. Windsor	Cu-Zn-Pb-Ag-Au	Australia	Contributo	3.658,9
Agip S.p.a.	Karratha II	Ag-Pb-Cu-Au	Australia	Contributo	2.968,0
Agipcoal	Boggabri II	Carbone	Australia	Contributo	7.101,5
Agipcoal	Denman	Carbone	Australia	Contributo	8.823,5
Agipcoal	Cerrejon C.	Carbone	Colombia	Contributo	4.072,6
Agip S.p.a.	Thalanga	Cu-Pb-Zn	Australia	Finanz. agevolato	3.950,6
					35.463,9

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad approvare, nei limiti dell'importo autorizzato per ciascun progetto con la presente delibera, le variazioni di ordine tecnico e finanziario che dovessero intervenire nel corso della realizzazione del progetto stesso.

91A0428

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nuova destinazione di parte del finanziamento dei programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Il CIPE, nella riunione del 20 dicembre 1990, ha deliberato che le economie, derivanti dalla mancata attuazione di interventi di edilizia agevolata sperimentale e di ricerche finalizzate alla sperimentazione, verranno utilizzate, fino alla concorrenza della copertura dei maggiori costi, calcolati secondo i criteri di rivalutazione deliberati dal comitato esecutivo del C.E.R., per integrare e/o completare i programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata a totale carico dello Stato; resta comunque confermato quanto altro fissato nella delibera del 9 febbraio 1984.

91A0429

Approvazione di una integrazione al programma di interventi dell'AIMA per il 1991

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1990, ha approvato l'integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1991, relativa all'attuazione di un intervento nazionale nel settore zootecnico e concernente in particolare l'attuazione del piano operativo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria del settore.

La relativa spesa, prevista nella misura di un miliardo di lire, gravera sulle disponibilità di bilancio dell'AIMA per l'anno 1991.

91A0430

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1991 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 29 gennaio 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	293
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.130
Gasolio agricoltura	»	403
Petrolio agricoltura	»	392
Gasolio pesca e piccola marina	»	369
Petrolio pesca e piccola marina	»	359

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri.

		Fasce provinciali A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	1.132	1.137	1.142	1.147	1.152
Petrolio (*)	»	857	862	867	872	877
Olio comb.le fluido	L./kg	662	667	672	677	682

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0512

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 6 0 9 1 *

L. 1.200